

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 355**

a iniziativa del Consigliere Giacinti

*presentata in data 7 aprile 2020*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE  
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE  
L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E  
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”,  
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)*

1. Il comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

“9 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda.”.

**Art.2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.